

**ANALISI D'IMPATTO INTEGRATIVA
SULLA PROPOSTA DI SCHEMA SEGNALETICO IN MATERIA DI
SOGGETTI COLLEGATI
QUANTIFICAZIONE DEI COSTI**

Indice

1. <i>Introduzione</i>	2
2. <i>Le aree oggetto d'indagine</i>	2
3. <i>La quantificazione dei costi</i>	3
4. <i>Conclusioni</i>	3

Marzo 2013

1. Introduzione

L'analisi d'impatto che ha accompagnato la consultazione sullo schema segnaletico "soggetti collegati" ha offerto indicazioni sui potenziali benefici e costi delle diverse opzioni prese in considerazione nel predisporre la proposta normativa¹.

Nel complesso, i benefici della segnalazione risultavano in linea con l'obiettivo di rafforzare il set informativo a disposizione della Banca d'Italia per un più efficace esercizio dell'azione di vigilanza. Sul fronte dei costi, sulla base delle indicazioni delle banche, la produzione delle informazioni non presentava generalmente oneri particolarmente significativi; in alcuni casi specifici, tuttavia, le opzioni presentate hanno fatto emergere talune criticità e potenziali costi tutt'altro che trascurabili. Su questi, dunque, alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida sull'AIR², la fase di consultazione è stata utilizzata per richiedere alle banche ulteriori informazioni di tipo quantitativo.

Alla rilevazione hanno partecipato, su base volontaria, 5 banche, di grande e media dimensione, che rappresentano circa un terzo dell'attivo del sistema. Nella valutazione complessiva si è tenuto conto, oltre che dei dati forniti, delle ulteriori informazioni qualitative pervenute nel corso la consultazione.

2. Le aree oggetto d'indagine

Due sono state le principali aree oggetto di analisi:

- 1) **La segnalazione nominativa delle attività di rischio**, con particolare riferimento alla soglia al di sotto della quale i soggetti collegati non devono essere segnalati alla Banca d'Italia. Le soglie di esenzione proposte sono state: i) il minor valore tra 250 mila euro e il 2% del patrimonio di vigilanza di riferimento (individuale o consolidato); ii) il 40% del limite di riferimento³.
- 2) **La segnalazione aggregata delle operazioni**, con particolare riferimento agli attributi informativi da segnalare. Sono state poste a confronto due opzioni: i) un insieme più ampio di attributi (*rilevanza, operatività, urgenza, parere, delibera quadro, infragruppo, tipologia soggetto connesso*), contro ii) un insieme più ristretto (*operatività, urgenza, parere, delibera quadro*).

Alle banche è stata chiesta una stima dei costi d'impianto e dei costi ricorrenti che dovrebbero sostenere nel caso in cui l'opzione fosse implementata.

¹ Cfr. Banca d'Italia, Analisi d'impatto sulla proposta di schema segnaletico sull'operatività delle banche verso soggetti collegati, Novembre 2012.

² Cfr. Banca d'Italia, Circolare n. 277 del 20.7.2010.

³ Ad esempio, per un esponente, soggetto al limite del 5%, l'obbligo segnaletico scatterebbe al superamento del 2% (pari a 5% x 40%).

3. La quantificazione dei costi

A) Segnalazione nominativa delle attività di rischio

Tra le due opzioni non è emersa una differenza significativa. I costi d'impianto ammonterebbero, in media, allo 0,13% e allo 0,12% del risultato di gestione⁴, rispettivamente per la prima e la seconda opzione; i costi ricorrenti sarebbero meno rilevanti (nell'ordine dello 0,005%). In 3 casi su 5 le due opzioni sarebbero equivalenti.

Pur emergendo da parte delle banche una debole preferenza per la seconda opzione (40% del valore di riferimento), si ritiene che i minori costi di tale opzione non superino i maggiori benefici dell'opzione i). Quest'ultima, nella fase di avvio della disciplina, offrirebbe un'informazione più accurata sulla pervasività del fenomeno ed è pertanto da considerare preferibile.

B) Segnalazione aggregata delle operazioni

In generale, la segnalazione aggregata delle operazioni è risultata nel complesso più onerosa rispetto alla segnalazione nominativa delle attività di rischio (punto A); i costi d'impianto, in particolare, sono circa doppi. Anche in questo caso, l'onerosità non dipende molto dall'opzione prescelta (dunque dalla numerosità degli attributi da segnalare): la differenza di costo tra la prima opzione (più ricca di attributi) e la seconda è poco rilevante (0,23% contro 0,22% del risultato di gestione). L'onere risiederebbe piuttosto nelle maggiori difficoltà manifestate dalle banche nel predisporre un sistema di rilevazione basato prevalentemente su informazioni di tipo extracontabile. Tale difficoltà si rifletterebbe anche nei tempi necessari a predisporre l'architettura per produrre il tipo di segnalazione desiderato.

Per attenuare tali difficoltà, alcuni intermediari hanno formulato proposte alternative (ad esempio, l'esenzione dalla segnalazione di alcune operazioni infragruppo), che potrebbero essere considerate nella normativa definitiva.

4. Conclusioni

Le informazioni quantitative e i commenti ricevuti dalle banche nel corso della consultazione consentono di confermare la soglia di esenzione – proposta in consultazione – per la segnalazione nominativa delle attività di rischio. È emersa invece l'esigenza di identificare ulteriori margini di flessibilità con riferimento alla segnalazione aggregata delle operazioni da segnalare.

⁴ Risultato di gestione del bilancio consolidato 2011.